

Alla cattiva scuola delle amnistie

DI VINCENZO ZENO-ZENCOVICH

Mercoledì, dopo tanti rinvii, dovrebbero entrare in funzione le cosiddette "sezioni stralcio" con il compito di "smaltire" il pauroso arretrato del contenzioso civile pendente avanti i tribunali. Perché resti almeno scritto, a futura memoria, si tratta di una sorta di amnistia civile, simile a quelle che ricorrentemente il legislatore, dopo aver minacciato fulmini e saette contro malfattori, è costretto ad adottare nel settore della giustizia penale, anche lì per "smaltire" l'arretrato.

Intanto perché la misura viene presentata come eccezionale. Essa è però destinata a ripetersi in futuro: una volta che si accetta il principio che diritti individuali possano essere "stralciati", si interverrà in tal modo ogni qualvolta si sarà superata una soglia di sopportabilità dell'arretrato. Quando? Basta dare una occhiata alle più re-

centi statistiche e verificare qual è il saldo negativo fra cause nuove e cause decise per prevedere quanto tempo ci vorrà perché i giudici siano nuovamente sommersi dai fascicoli. Inoltre, la giustizia "stralcio" finisce inevitabilmente per essere una giustizia di "serie B". Ciò si dice senza voler in alcun modo sminuire le qualità individuali dei soggetti che hanno chiesto di essere "aggregati" per la composizione delle sezioni stralcio. Se tanta polemica — giustamente — si fa sulla necessità di separare le carriere dei magistrati inquirenti e di quelli giudicanti non è certo per mistica adesione alle idee del Barone di Montesquieu, bensì perché il mestiere del pubblico accusatore, per sua natura di parte, è ben diverso da quello del giudice, per sua natura terzo. A maggior ragione, dunque, il mestiere del giudice è ben diverso da quello dell'avvocato, praticato dalla maggior parte di coloro che sono stati ammessi fra i giudici aggregati.

Ovviamente, non si ignora che da lungo tempo settori più o meno ampi della giustizia civile sono stati affidati a "laici": i giudici conciliatori, prima; i giudici di pace, ora; e ancora ai vice-pretori onorari e, recentissimamente, ai consiglieri onorari di Cassazione. Ma tale partecipazione per un verso è limitata dal punto di vista qualitativo (per le cause di minore rilievo), per altro verso dal punto di vista quantitativo, giacché i non-togati erano e sono inseriti in strutture a

maggioranza "togata". Qui, invece, una intera "fetta" di contenzioso, senza limiti qualitativi, viene integralmente affidata ai giudici "laici", senza altro criterio discrezionale che quello della data di introduzione della causa.

Ed è questo il dato più sconcertante: è un mero caso se una citazione è stata notificata il 30 aprile 1995 ovvero, due giorni dopo, il 2 maggio 1995. Da tale circostanza si fanno, però, discendere conseguenze non soltanto procedurali — il che sarebbe fisiologico — ma, sostanziali, in ordine all'individuazione del giudice, ordinario o "aggregato". La disparità di trattamento risulta accentuata dalla posizione gerarchica dei diritti che vengono in tal modo processualmente degradati (si pensi ai casi di responsabilità medica nei quali il paziente sia deceduto) e dalla complessità delle questioni sottoposte (si pensi a quelle societarie o di private industriali) le quali tradizionalmente (e a ragione!) sono state affidate a giudici o a sezioni altamente specializzate.

Le lacrime che qui si spandono non sono per il passato, bensì per il futuro: fintantoché il legislatore non affronterà la questione del "servizio giustizia" in termini di rapporto fra "domanda" e "offerta", quest'ultima sarà sempre deficitaria e, progressivamente, di livello più scadente, aprendo la strada a nuovi "stralci". Il legislatore solo ora si è reso conto dell'insostenibilità — è della sostanziale demagogia — del processo del lavoro accessibile per qualsiasi controversia, dalle 500mila lire al miliardo. Ma ancora non si vuole rendere conto che senza una riforma delle procedure in tema di infortunistica stradale, l'enorme mole di cause in questo settore intaserà il resto della giustizia civile, con gravi ricadute in primo luogo sui danneggiati e sugli assicuratori e in secondo luogo di tutti gli utenti.

La strada della deflazione del ricorso al giudice ordinario richiede che si individuino le grandi tipologie di giudizi standardizzati, incoraggiando — e, laddove la natura degli interessi lo consente, imponendo — il ricorso a canali alternativi. Quando i diritti hanno una valenza esclusivamente patrimoniale saranno le parti a scegliere la strada più conveniente. Ma, anche qui, senza concorrenza (o, almeno, opzioni) è la giustizia italiana a rischiare di essere "stralciata" dall'Europa.

*Parti rilevanti
di contenzioso
a magistrati
che non sono
specializzati*